

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 8
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 10
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 11
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 11
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 12
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 12
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 14
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 14
CONVOCAZIONI . . . . .	» 14

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,30. —  
*Presidenza del Presidente BALLARDINI.* —  
 Interviene il Ministro Segretario di Stato, Preti.

## COMUNICAZIONI DEL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, PRETI, SULLO STATO DEI LAVORI PER LA RIFORMA DELLA AMMINISTRAZIONE

Il Ministro Preti, rilevato, in via preliminare, che la causa fondamentale della mancata ristrutturazione della pubblica amministrazione è dipesa finora, a suo avviso, soprattutto dal fatto che la responsabilità dell'indirizzo politico-amministrativo del settore sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio, privo, sostanzialmente, di idonei strumenti necessari per affrontare una riforma così impegnativa, dichiara di non ritenere, a questo proposito, accettabile la tesi di coloro che ben vedrebbero la costituzione di un dicastero della organizzazione amministrativa. L'unica logica soluzione sarebbe quella di affidare l'effettiva responsabilità dell'amministrazione direttamente al Presidente del Consiglio o al Ministro del tesoro.

Il suo ufficio, tuttavia, ha affrontato i problemi della organizzazione amministrativa dello Stato e del personale, nel quadro di una visione totale ed organica, preparando una serie di schemi di disegni di legge, che, ora, si trovano all'esame dei ministri concertanti o in attesa di deliberazione del Consiglio dei ministri. Si tratta di provvedimenti intesi ad incidere profondamente nell'attuale organizzazione, correggendo quelle disfunzioni, che sono state spesso provocate anche dall'adozione di provvedimenti, sempre più numerosi, fondati su interessi settoriali di categoria e avulsi da una visione globale delle necessità dello Stato.

Dopo aver indicato il numero dei dipendenti statali, che ammontano a circa un milione trecentocinquantamila unità, di cui duecentodiecimila inquadrati nei ruoli amministrativi, ed aver dichiarato che i provvedimenti relativi alle aziende autonome, quali le ferrovie e le poste, e al loro personale sono allo studio di un'apposita Commissione pre-

sieduta dal Vicepresidente Nenni, passa ad illustrare gli schemi di disegni di legge preparati.

Per quanto riguarda la riorganizzazione strutturale dell'amministrazione, si sofferma particolarmente su di un provvedimento diretto a modificare la procedura e a decentrare la competenza a sezioni regionali dei provvedimenti in materia di pensioni davanti alla Corte dei conti, che, pur nel suo altissimo impegno, non può assolutamente definire tutti i procedimenti, attualmente duecentomila, iscritti nel suo ruolo. Se si pensa che la media annua delle trattazioni è di circa ventimila ricorsi, si comprende come sia indispensabile la riforma proposta.

Gli altri provvedimenti di riforma strutturale riguardano la delega al Governo per procedere al riordinamento delle competenze dei singoli dicasteri, al decentramento di funzioni dello Stato agli enti locali e al decentramento di funzioni delle amministrazioni centrali agli organi periferici. Di particolare rilievo, a suo avviso, è la costituzione, con questo provvedimento, presso i ministeri più importanti di una direzione generale per studi, ricerche e per la programmazione e la riorganizzazione dei Gabinetti dei ministri, che assumono una funzione di coordinamento delle attività delle direzioni generali. A tale proposito, sottolinea che nel provvedimento è previsto che soltanto direttori generali dell'amministrazione possono assumere la carica di capo di Gabinetto. Lo stesso provvedimento modifica la composizione dei consigli di amministrazione, prevedendo anche la nomina di tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e la attribuzione allo stesso consiglio di amministrazione di alcune funzioni consultive in materia contrattuale.

Gli altri provvedimenti concernono la modifica della composizione e dei metodi di elezione del Consiglio Superiore della pubblica amministrazione, la semplificazione del sistema dei controlli sugli atti amministrativi dello Stato, al fine di renderli più efficaci e non soltanto formali, la legalizzazione e l'autenticazione delle firme.

Gli schemi di disegni di legge relativi al personale riguardano il trattamento di quiescenza del personale non di ruolo e la delega al Governo per la emanazione di norme di modifica dello statuto degli impiegati civili dello Stato. Dichiara che quest'ultimo provvedimento si fonda sui seguenti principi: determinazione di qualifiche effettivamente funzionali con indicazione dei poteri attribuiti ad

ogni titolare di ufficio; mobilità del personale nell'ambito di più amministrazioni, sì che la dotazione organica risponda ad effettive esigenze di servizio; trasferimenti da carriere inferiori a carriere superiori, attraverso un rigoroso concorso del personale idoneo a funzioni di maggiore responsabilità; adeguamento dei sistemi di promozioni, ivi comprese quelle per esami, a criteri rispondenti alle organizzazioni delle carriere fondate sulle qualifiche funzionali; modifica dei metodi di redazione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi; istituzione per tutte le amministrazioni dello Stato di un ruolo unico di Consiglieri, in cui sono iscritti i funzionari prima di essere promossi dirigenti e di essere, quindi, assegnati ad una specifica amministrazione; abolizione delle carriere speciali.

Intervengono, successivamente, i deputati Jacometti, che si sofferma sulla necessità di provvedere all'ordinamento della Presidenza del Consiglio; Nannuzzi, che, richiamata l'attenzione del Ministro sulla necessità di affrontare il problema degli enti inutili, che, a suo avviso, ammontano a duecentoquarantaquattro, lamenta che il Governo non senta la opportunità di adeguare l'assetto organizzativo dell'amministrazione alle esigenze, che deriveranno dalla programmazione economica; Almirante, che dopo aver definito non conforme al sistema costituzionale la dichiarazione del Ministro su provvedimenti di competenza del Consiglio dei Ministri non ancora da questi esaminati ed approvati, constata con soddisfazione che la tendenza del Governo, secondo le affermazioni del Ministro Preti, è di addivenire ad un vero decentramento autarchico e burocratico, il che, a suo avviso, non può non precludere ad un accantonamento della istituzione delle regioni; Di Primio, che contesta le affermazioni del deputato Almirante, rilevando che il decentramento autarchico e burocratico non esclude il decentramento amministrativo regionale; Cavallari Nerino, che invita il Ministro ad affrontare anche i problemi funzionali e del personale degli enti pubblici nel quadro di una riforma generale di tutta la amministrazione; Degli Esposti, che si sofferma su alcuni aspetti del conglobamento del trattamento economico del personale dello Stato; Castelli, che sottolinea la necessità di rivedere il sistema della attribuzione delle note di qualifica.

Il Presidente, infine, invita il Ministro a considerare se non sia più opportuno operare le riforme annunciate con leggi e non con norme delegate.

Il Ministro Preti, rispondendo ai deputati intervenuti, sottolinea alcuni aspetti della riforma preparata, osservando al deputato Nannuzzi che nessun particolare assetto è richiesto alla amministrazione dall'attuazione della programmazione economica, trattandosi, oltretutto, di programmazione indicativa.

Al termine della seduta, il Presidente propone che la Commissione deliberi di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento alla propria competenza legislativa della proposta di legge n. 1699, concernente « Norma integrativa dell'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche » e del disegno di legge n. 1826, concernente « Estensione al personale militare dell'esenzione dei limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato ».

La proposta del Presidente è approvata all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO indi del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Battista.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione prosegue nell'esame dei tre provvedimenti.

Il deputato Dossetti, dopo avere respinto l'obiezione sollevata da più parti, secondo la quale la legge che si vuol elaborare appare inutite, in vista delle scadenze del 1969 (lo stesso problema è sul tappeto in Francia e in Germania), rileva la necessità e l'urgenza dell'intervento dello Stato nel senso indicato dal disegno di legge. A suo avviso la responsabilità della crisi del cinema nazionale non ricade sul Governo ed in particolare sui cattolici, come erroneamente si cerca di far credere. Le ragioni di tale crisi sono molteplici

e varie, ed in altri paesi essa è ancor più grave che in Italia. Anzi si può affermare che la situazione in questo settore non è così drammatica come si pensa, basti osservare come il cinema nazionale ha superato certe situazioni di concorrenza, determinate dalla T.V. e dalla stessa evoluzione della nostra società.

A suo parere il disegno di legge presentato dal Governo tende ad aiutare l'industria cinematografica italiana garantendo il sostegno adeguato alla sua vita e al suo sviluppo e a favorire l'elevazione del livello artistico e culturale del cinema, dando un maggiore sostegno alla produzione e alla diffusione dei film di qualità (anche se a tale riguardo è inevitabile operare alcune discriminazioni). Pur esprimendo perplessità su alcuni punti del disegno di legge (sul numero dei componenti le commissioni, sull'obbligatorietà dei film nazionali e sulla richiesta di certi requisiti di idoneità tecnica) e pur rilevando che si debba tutelare più opportunamente la situazione del piccolo esercizio, osserva che il provvedimento governativo dimostra di aver posto a fuoco le effettive esigenze del cinema nazionale, in una visione nuova ed organica.

Dopo aver fatto quindi un'ampia disamina della proposta Alicata ed altri (n. 1484), della quale rileva la mancanza di una opportuna documentazione, soprattutto per quanto riguarda i tre cardini fondamentali di essa (riduzione dei diritti erariali, aumento dei giorni di produzione dei film nazionali e sulla programmazione dei film parlati in lingua originale), respinge le critiche di dirigismo mosse al disegno di legge e contesta le osservazioni sollevate sulla dipendenza degli enti di Stato dal Ministero delle partecipazioni statali (è problema che deve essere trattato in altra sede) e sul sistema della ripartizione delle nomine (è difficile negare che la vita politica non si proietti anche sulla vita amministrativa). A suo avviso, mentre da un lato la proposta di legge Alicata n. 1484 tende a liberalizzare il mercato, dall'altro tende al protezionismo, giocando quindi sull'equivoco.

Da ultimo, rileva la necessità di tutelare il film per i minori, tenendo soprattutto presente lo scopo pedagogico e psicologico che il cinema deve avere nei confronti dei giovani.

Il deputato Viviani Luciana osserva preliminarmente che buone appaiono le intenzioni di elaborare una legge che affronti *in toto* il problema. Occorre, a suo avviso, potenziare la cinematografia per la gioventù, molto più di quanto non abbia fatto la legge del 1956, e di quanto non preveda il disegno di legge governativo.

È necessario, a suo parere, pubblicizzare il settore, responsabilizzando gli organi statali, affidando cioè all'Ente autonomo di gestione il compito di realizzare annualmente, per mezzo delle società da esso controllate, almeno sei film per la gioventù rispondenti a criteri educativi, artistici e spettacolari. A tale scopo la proposta di legge n. 1484 prevede un contributo annuo di lire 200 milioni, mentre il disegno di legge si mantiene nel vago. Occorre inoltre: provvedere ad un circuito di sale specializzate dove si proiettino solo film per i giovani, rendere più varia la scelta dei programmi televisivi e potenziare l'attrezzatura del circuito scolastico.

Toccando, infine, il problema della cinematografia in generale, auspicata l'abolizione del sistema dei ristorni e l'adozione del sistema della detassazione, rileva la necessità di giungere alla formulazione di un testo mirante a generare condizioni strutturali che, attraverso l'intervento dello Stato e nel pieno rispetto della libertà di iniziativa, facilitino la nascita e la circolazione dei film italiani sul mercato interno ed internazionale.

Su proposta, quindi, del Presidente, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

#### GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge. Dopo interventi dei deputati Migliori, Guidi, Breganze, Amatucci, Sforza, Ruffini, Valiante, Lucifredi, Pennacchini, Galdo, del relatore Fortuna e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, approva l'articolo 16 nella seguente formulazione:

« L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

a) con ogni altra professione e, in genere, con attività svolte continuativamente a scopo di lucro escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purché non diano luogo a rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio o di affari o speculazioni di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, ovvero per interposta persona, e con ogni forma di mediazione;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone o di amministratore unico o delegato nelle società di capitali;

e) con la qualità di impiegato dello Stato, enti, istituti e amministrazioni pubbliche o di presidente o consigliere delegato di enti pubblici nazionali o regionali;

f) con la qualità di impiegato privato, anche se l'impiego abbia per oggetto l'esercizio della difesa e della consulenza legale ».

L'articolo 17 viene, quindi, approvato nel seguente testo:

« L'esercizio della professione forense rimane sospeso di diritto per chi sia chiamato ad esercitare l'ufficio di Presidente della Repubblica; di Presidente del Senato o della Camera dei deputati; di componente la Corte costituzionale o il Consiglio superiore della Magistratura; di ministro o sottosegretario di Stato; di presidente di un consiglio regionale o di componente di una giunta regionale. Gli investiti di tali uffici conservano la iscrizione all'Albo ».

L'articolo 18 viene, infine, approvato nel seguente testo:

« La disposizione dell'articolo 16, lettera e), non si applica ai professori ed agli assistenti di discipline giuridiche nelle università o negli altri istituti superiori o medi superiori della Repubblica ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

#### BILANCIO

#### E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Interviene per il Governo il Ministro del Bilancio Pieraccini.

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL BILANCIO

Il Ministro Pieraccini fornisce alla Commissione una ulteriore illustrazione dei problemi istituzionali posti dalla programmazione, specie per quanto riguarda le procedure di elaborazione e la forma di approvazione del piano da parte del Parlamento.

Segue su tali problemi un'ampia discussione nella quale intervengono i deputati Anderlini, Goehring, Barca, Fabbri Francesco, Galli, De Pascalis, Failla e il Presidente La Malfa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 19,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro per le finanze, Tremelloni, ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso » (*Approvato dal Senato*) (2071).

Il Relatore Patrini svolge la relazione sottolineando che il decreto-legge è stato emanato dal Governo per rendere applicabili nel campo interno i regolamenti nn. 13, 14 e 15 adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 5 febbraio 1964 per attuare gradualmente una organizzazione comune dei mercati nei settori del latte, e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso. A questo proposito ricorda che il Governo aveva già emanato in data 23 ottobre 1964 il decreto-legge n. 1014 avente identico oggetto e contenuto che il Senato aveva convertito nella seduta del 4 dicembre 1964 e che non poté completare il suo iter con la conversione da parte della Camera in conseguenza delle vicende della elezione presidenziale.

Dopo aver illustrato il meccanismo dei prelievi e la portata delle singole norme conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dopo brevi interventi dei deputati Matarrese e Zugno e del Ministro Tremelloni, la Commissione approva senza modificazioni il disegno di legge e delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che il Relatore sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente comunica che a far parte del Comitato dei nove sono chiamati i deputati: Vicentini, Presidente; Patrini, Relatore; Loreti, Matarrese, Minasi Rocco, Raffaelli, Scricciolo, Trombetta e Zugno.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (*Parere alla V Commissione*) (1967).

Il Relatore Zugno illustra il disegno di legge inteso a introdurre variazioni sullo stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa di vari Ministeri per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 onde sopperire ad inabrogabili esigenze dei servizi statali e conclude invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Scricciolo e Silvestri, nonché del Sottosegretario Belotti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

## DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (89).

Su proposta del Relatore la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

LENOCI ed altri: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di Amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (799);

FORNALE e JOZZELLI: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo Amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (976).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE: « Estensione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, agli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione » e raggiunti, alla data del 1° gennaio 1962, dai limiti di età previsti dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 » (699).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Norme integrative della legge istitutiva del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica » (1623).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LENOCI ed altri: « Modifica dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1585).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento del personale appartenente al complesso musicale » (*Parere alla II Commissione*) (1498).

Il Relatore Buffone riferisce sul provvedimento e rileva la opportunità che si esprima il parere di allineare le norme di esso alle disposizioni già elaborate dalla Commissione difesa nel disegno di legge n. 1486: « Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ».

Intervengono nella discussione i deputati: Terranova, che si dichiara interamente d'ac-

cordo con la tesi del Relatore, soprattutto per quanto concerne il grado del Direttore e dei componenti della banda, nonché per la permanenza in servizio degli stessi; e Gorreri, il quale chiede schiarimenti e sottolinea l'opportunità che non si creino disparità nel trattamento tra i componenti delle bande delle Forze armate.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole e dà mandato al Relatore di stendere il testo di esso.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (*Parere alla V Commissione*) (1967).

Il Relatore Leone Raffaele illustra le variazioni al bilancio dello Stato per quanto concerne il Ministero della difesa e propone di esprimere parere favorevole.

Interviene nella discussione il deputato D'Ippolito, il quale, collegandosi ai rilievi già precedentemente espressi dal suo gruppo in Commissione ed in Assemblea, critica l'impostazione data al bilancio della difesa attraverso la dilatazione esagerata di alcune voci ed il rinvio sistematico alla operazione delle variazioni di bilancio. L'oratore conclude preannunciando il voto contrario della sua parte al disegno di legge.

Replica il Relatore Leone Raffaele, il quale rileva che le variazioni di bilancio per il Ministero della difesa sono relative a 600 milioni sui 400 miliardi impegnati e, pertanto, possono essere definite di lieve entità. Ricorda, poi, che il Ministero della difesa, con quello della pubblica istruzione, costituisce l'amministrazione dello Stato che ha il maggior numero di dipendenti ed un ampio complesso di servizi pubblici da rendere.

Il Relatore sottolinea anche la necessità che la parte del bilancio che attiene alla difesa mantenga una ragionevole elasticità in conseguenza della presunzione di forze alle armi che viene fatta ed alle eventuali esigenze di mobilitazione delle quali bisogna, in ogni caso, tener conto.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1693).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2 del nuovo testo proposto dal Governo, che precisa l'onere derivante dal provvedimento, valutabile in lire 425 milioni 800 mila all'anno e lo approva senza modificazioni.

Successivamente la proposta di legge n. 1693 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499; relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate » (1419).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo proposto dal Governo ed approva, senza modificazioni, l'articolo 3 che prevede un onere di 45 milioni derivante dal provvedimento a carico dell'esercizio finanziario 1965. Approva anche l'articolo 4 che stabilisce che il provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Successivamente la proposta di legge n. 1419 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORNALE ed altri: « Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito » (1401).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1198).

Su proposta del Relatore, De Meo, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

JOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in

servizio permanente effettivo maestri di banda » (414);

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288).

Su proposta del Presidente, in assenza del Relatore, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MORINO ed altri: « Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle Forze armate » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2031).

In attesa del parere della V Commissione bilancio, la Commissione delibera di rinviare la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2002).

In attesa del parere della II, della IV e della VI Commissione la Commissione delibera di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE: « Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica » (700);

FORNALE ed altri: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate nelle posizioni di « ausiliaria » e di riserva » (903).

Il Relatore Buffone illustra le due proposte di legge che si propongono di sanare la situazione degli ufficiali in ausiliaria e nella riserva che all'atto della promulgazione della legge di avanzamento erano in attesa di poter

conseguire la seconda promozione prevista dalla precedente legge e sono rimasti delusi nella loro aspettativa, non avendo la possibilità di compiere periodi di comando previsti dalla nuova legge. Conclude dichiarandosi favorevole all'iniziativa.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara preliminarmente che il Governo è favorevole alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Leone Raffaele che riflette buona parte della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri, mentre si dichiara contrario agli articoli 2 e 3 di questo ultimo progetto.

Intervengono i deputati: Leone Raffaele, il quale ringrazia il Governo per l'apprezzamento positivo della sua proposta di legge e riafferma l'esigenza di una revisione della legge sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate anche alla luce degli inconvenienti registratisi nel decennio dell'applicazione di essa; Fornale, il quale si dichiara d'accordo per la scelta della proposta di legge del deputato Leone Raffaele come testo base per la discussione e Boldrini, il quale richiama la necessità di un esame globale dei problemi dell'avanzamento e della nuova struttura del Ministero della difesa e lamenta la lentezza dell'iniziativa legislativa delegata al Governo dal Parlamento ed invita ad accelerare i lavori della Commissione Parlamentare consultiva prevista dalla legge di delegazione.

Il Presidente Caiati ritiene che sia quanto mai opportuno e necessario un riesame *in toto* della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da compiersi nel quadro dei provvedimenti da prendere per la unificazione delle tre Forze armate e ritiene che i lavori della Commissione consultiva parlamentare e del Ministero della difesa potranno portare, entro il 1965, a risultati concreti anche in questo campo.

Successivamente la Commissione delibera di scegliere come testo base la proposta di legge d'iniziativa del deputato Leone Raffaele, n. 700.

Constando di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, la proposta di legge n. 700 è, quindi, votata a scrutinio segreto e approvata.

Il Presidente dichiara, pertanto, assorbita la proposta di legge n. 903 d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria e Caleffi.

### PROPOSTE DI LEGGE:

CRUCIANI e GIUGNI LATTARI JOLE: « Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni ed interpretazioni, al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti gli organici dell'istruzione elementare » (929);

DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri: « Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari » (1179);

SAVIO EMANUELA ed altri: « Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti, e per il conferimento degli incarichi » (1688).

Il Presidente Ermini riassume lo stato della questione rammentando che nella seduta precedente la Commissione aveva esaurito la discussione generale del provvedimento, ed ascoltata le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Propone quindi alla Commissione, che assente, di elaborare un testo unificato delle tre proposte di legge.

La Commissione adotta, quindi, come articolo 1 l'articolo unico della proposta di legge Savio Emanuela, che recita:

#### ART. 1.

« È soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare, ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi ».

L'articolo 2 è approvato nel seguente testo proposto dal Presidente:

#### ART. 2.

« Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili ».

Il Sottosegretario Badaloni Maria dichiara, in proposito, che questa norma in nessun caso può convertirsi in un obbligo di segno contrario imposto a mortificazione della libertà di scelta dei direttori didattici. Successiva-



mente, e dopo interventi dei deputati Codignola, Buzzi e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione adotta come articolo 3, l'articolo 3 della proposta di legge Di Vittorio Berti Baldina n. 1179, che recita:

ART. 3.

« Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito ».

Come articolo 4 la Commissione approva quindi il seguente testo proposto dai deputati Savio Emanuela e Bronzuto:

ART. 4.

« I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963, per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile ».

Su proposta del Presidente è approvato il seguente articolo 5:

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Su proposta del Presidente quindi, la Commissione approva il seguente titolo del provvedimento:

« Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari, per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali ».

Ha inizio quindi un'ampia discussione sugli ordini del giorno presentati dai deputati Codignola, Reale Giuseppe e Caiazza. Dopo interventi dei deputati Franco Pasquale, Bronzuto, Valitutti, Seroni, Reale Giuseppe, Codignola, Buzzi, e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione approva due ordini del giorno Codignola-Franco Pasquale accettati dal rappresentante del Governo, dei quali il primo contiene un invito a stimolare presso le autorità scolastiche periferiche l'attuazione del favorevole orientamento espresso dalla Commissione per le classi miste, mentre il secondo richiama l'attenzione delle medesime autorità scolastiche sulla necessità di evitare la formazione di classi distinte in base alla provenienza sociale degli alunni. È anche approvato, ed accettato dal Governo, un or-

dine del giorno Caiazza-Buzzi-Borghini-Rampa, nel quale l'onorevole Reale Giuseppe considera parzialmente assorbito il suo che, prevedendo, a seguito della applicazione della legge, l'insorgere di situazioni di disagio a carico di particolari categorie di insegnanti elementari fuori ruolo, invita il Governo a promuovere apposite iniziative atte a soddisfare le corrispondenti esigenze.

La proposta di legge Cruciani e Giugni Lattari Jole, Di Vittorio Berti Baldina e Savio Emanuela numeri 929, 1179 e 1688 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Il deputato Titomanlio Vittoria dichiara di considerare soddisfatte, attraverso l'approvazione del provvedimento, le istanze contenute nella sua proposta di legge n. 249.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1782).

Il Relatore Bertè riferisce sulle finalità del provvedimento recentemente assegnato alla Commissione in sede legislativa, e sui lavori del comitato ristretto nominato nella seduta dell'11 dicembre 1964 che ha provveduto a redigere un corpo organico di emendamenti.

Dopo un intervento del deputato Marangone, che si esprime in senso favorevole al provvedimento, giudicandolo idoneo a riordinare il settore interessato che è di tanta importanza sia per la cultura artistica che per il turismo, la Commissione inizia l'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento proposto dal comitato ristretto ed integrato dal deputato Valitutti per stabilire che sono soppresse tutte le gestioni esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione che non siano previste da norme legislative e regolamentari.

L'articolo 2, che disciplina le modalità di gestione delle somme elargite da enti e privati è approvato anch'esso con un emendamento elaborato in sede di Comitato ristretto, per sottolineare che queste somme non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state elargite.

Sull'articolo 3, e sull'opportunità di conservare o di ridurre le norme particolari in esso contenute per disciplinare la concessione dei permessi di uso dei beni dello Stato e la corresponsione di un eventuale canone, ha luogo un'ampia discussione alla quale pren-

dono parte i deputati Valitutti, Codignola, Caiazza, Pitzalis, Seroni, Marangone, Loperfido, Levi Arian Giorgina, Giomo, il Presidente Ermini, il Relatore Bertè e il Sottosegretario Caleffi.

Un emendamento Codignola sostitutivo del primo comma e tendente a sostituire al Ministero della pubblica istruzione i suoi organi periferici nella concessione dei permessi, non è accolto dalla Commissione; è accolto invece un emendamento proposto dal Sottosegretario Caleffi per snellire l'articolo che è approvato, quindi, nel seguente testo:

ART. 3.

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere, per ogni singola manifestazione culturale o ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna.

Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie, è dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto quanto all'ammontare, del carattere dell'attività che intende svolgere il concessionario.

L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipulazione ed all'approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, né per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento.

Nei casi di cui al comma precedente deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione all'Intendenza di finanza competente per territorio ».

Il Presidente Ermini, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

**LAVORI PUBBLICI (IX)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa » (1979).

Il Relatore Nannini riferisce favorevolmente sul provvedimento, sottolineando la necessità di avvalersi anche della collaborazione di esperti stranieri, in relazione alla delicatezza delle opere da eseguirsi. Propone quindi che sia meglio definita la composizione della Commissione di cui all'articolo 1 e che sia stabilito un termine per il bando del concorso internazionale previsto nello stesso articolo.

Intervengono quindi i deputati: Beragnoli, che sottolinea l'urgenza di opportuni interventi diretti a salvaguardare la stabilità del monumento e si dichiara d'accordo in linea di massima sulle osservazioni formulate dal Relatore; Guariento, che sottolinea l'opportunità di costituire un organo collegiale che valuti tutti gli aspetti del problema al fine di accelerarne la soluzione; Cottone, che ritiene troppo lenta la procedura prevista nel disegno di legge ed il Presidente Alessandrini, che pone in evidenza l'urgenza degli interventi anche in relazione alle notizie riportate dai giornali sulle condizioni del monumento.

Il Relatore Nannini ritiene che la procedura prevista nel disegno di legge sia la più idonea, in quanto permette di raccogliere tutti gli elementi utili ai fini delle misure da adottarsi per la salvaguardia della stabilità del monumento, pur ribadendo la necessità di fissare dei termini precisi entro i quali debba essere assunta ogni decisione in merito al tipo ed alle modalità degli interventi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci pone in evidenza la necessità di provvedere con ogni sollecitudine e raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge con gli eventuali emendamenti che la Commissione riterrà di introdurre.

Il Presidente comunica che il Relatore, d'accordo con il Governo, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge che prevede la possibilità di ulteriori stanziamenti a carico del fondo di riserva.

Dopo gli interventi del deputato Beragnoli, del Relatore Nannini e del Presidente, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in attesa che la V Commissione esprima il proprio parere sull'emendamento proposto.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZANIBELLI: « Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 » (1888).

Il Relatore Ripamonti, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento, propone la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 1, ritenendo che il richiamo ivi previsto ad alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, sia incompatibile, pur nell'analogia di materia, con i criteri peculiari della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Dopo interventi dei deputati Beragnoli e De Pasquale, del Relatore Ripamonti, del Sottosegretario De' Cocci e del Presidente Alessandrini, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge, al fine di consentire al Relatore di riferire più ampiamente alla Commissione in merito al problema della compatibilità del rinvio in materia ad alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1964.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CERRETI ed altri: « Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1801).

Su proposta del Relatore Di Nardo, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge, in attesa di un maggiore approfondimento di alcuni problemi di carattere particolare ad essi inerenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

All'inizio della seduta il deputato De Pasquale, anche a nome della sua parte politica, dopo avere sollecitato la presenza del ministro dei lavori pubblici alle sedute della Commissione, chiede che il ministro stesso riferisca alla Commissione sull'attuale situazione di crisi nel settore edilizio e sui mezzi che si intendono adottare per risolverla.

Il deputato Ripamonti richiede che nella stessa occasione il Governo esprima le sue

valutazioni di ordine politico in ordine alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel più ampio quadro della situazione attuale nel settore edilizio.

Il deputato Todros si associa alle richieste formulate dai deputati De Pasquale e Ripamonti, formulando alcune considerazioni in merito alla impostazione della problematica urbanistica nel quadro della Costituzione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci dichiara che il Ministro dei lavori pubblici è a disposizione della Commissione per riferire in merito alla situazione nel settore edilizio.

Il Presidente Alessandrini comunica che si renderà interprete presso il Ministro delle richieste formulate, riservandosi di fissare la data di un'apposita seduta in cui il Ministro stesso riferirà in proposito.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 194 » (*Parere alla V Commissione*) (1967).

In assenza del Relatore, il Presidente Alessandrini riferisce sul disegno di legge, proponendo che la Commissione esprima parere favorevole su di esso, pur manifestando alcune perplessità in ordine alla riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 42 del bilancio dell'« Anas ».

Dopo interventi dei deputati Ripamonti, Fortini ed Amendola Pietro e del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici De' Cocci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, prospettando l'opportunità di assicurare per l'avvenire un adeguato stanziamento di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa e di una maggiore specificazione in ordine alla utilizzazione dei fondi stanziati al capitolo 21-bis dello stato di previsione dell'entrata dell'« Anas ».

Al termine della seduta, su proposta del Presidente Alessandrini, la Commissione delibera di rinnovare la richiesta che venga deferita alla sua competenza primaria la proposta di legge n. 657.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

**TRASPORTI (X)**

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per i

trasporti e l'aviazione civile, Mannironi e per la marina mercantile, Riccio.

**PROPOSTE DI LEGGE:**

DE PASQUALE e FIUMANÒ: « Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato » (1383);

GERBINO: « Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato » (1647).

Su proposta del Relatore Mancini Antonio, alla quale dichiarano di aderire il deputato De Pasquale e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa dei due provvedimenti.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

DE MEO: « Modifiche agli articoli 36, 40 e 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare » (*Parere alla VII Commissione*) (1316).

Su richiesta del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

**IN SEDE LEGISLATIVA.**

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 19.500 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1273).

Il Relatore Mancini Antonio propone di chiedere alla V Commissione bilancio di riesaminare il provvedimento e di modificare il parere negativo espresso nella seduta del 20 maggio 1964; a sostegno della sua proposta, insiste sui motivi di funzionalità e di economicità di gestione che rendono urgente riunire in un'unica sede i servizi attualmente allocati in edifici inadeguati e dislocati in diver-

se zone della città; insiste anche sulle modificazioni intervenute, nel frattempo, nella situazione congiunturale e sull'acuirsi del problema della disoccupazione nel settore edilizio.

I deputati Calvaresi, Speciale, Battistella e Marchesi si dichiarano contrari alla proposta del relatore, rifacendosi alla grave deficienza di fondi della Cassa depositi e prestiti. I deputati Veronesi e Colasanto, a loro volta, auspicano una diversa forma di finanziamento dell'opera, che per altro riconoscono necessaria. I deputati Fabbri Riccardo, Bianchi Gerardo, De Capua, Di Piazza, Crocco e il Presidente si dichiarano invece favorevoli alla proposta del Relatore, condividendo le sue argomentazioni e preoccupati, in particolare, del pericolo di perdere la disponibilità del terreno edificatorio già acquistato.

Il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari, raccomanda anche lui la proposta del Relatore, preannunciando per altro la presentazione, da parte del Governo, di emendamenti concernenti il finanziamento dell'opera.

La Commissione, a maggioranza, delibera di chiedere alla V Commissione bilancio di voler modificare il suo sopra citato parere negativo circa l'onere finanziario, tenendo anche conto degli emendamenti che verranno presentati dal Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**AGRICOLTURA (XI)**

**IN SEDE REFERENTE.**

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrari Aggradi.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso » (*Approvato dal Senato*) (2071) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Relatore Præaro, nell'illustrare l'urgenza della conversione del decreto, fa presente che la Commissione può dare un parere motivato, avendo sovente discusso i problemi della politica agricola comunitaria. Sottolinea i risultati positivi che per alcuni settori, quali quelli del riso, quello cerealicolo e delle carni,

sono stati conseguiti. Invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole alla conversione.

Il deputato Marras osserva che i regolamenti agricoli comunitari (quello lattiero-caseario, del riso e quello delle carni bovine) non sono stati recepiti nel nostro paese e non sono neppure conosciuti formalmente dal Parlamento.

Il deputato Ognibene si occupa particolarmente del problema della produzione del riso, in rapporto alla graduale attuazione dell'organizzazione comune di mercato previsto dal regolamento comunitario n. 16 ed al ruolo negativo che a suo parere l'Ente risi assolve in questo campo.

Il deputato Franzo, dopo avere sottolineato l'incompetenza della Commissione a giudicare sul merito dei rilievi del deputato Marras, respinge quelli formulati sull'Ente risi, affermando che sul mercato interno e soprattutto sul mercato internazionale l'ente ha tutelato egregiamente la produzione del riso italiano. Illustra ampiamente tutti i problemi relativi alla competitività del prodotto italiano sul mercato europeo e conclude auspicando che, anche attraverso l'Ente risi diversamente strutturato, si possa rendere operante la nuova legislazione comunitaria.

Dopo interventi del deputato Gombi e del Relatore Prearo, il Ministro Ferrari Aggradi dichiara che in Commissione Agricoltura si dovrebbe essere unanimi nel dare parere favorevole all'attuazione del regime dei prelievi che il provvedimento in discussione recepisce per il nostro paese, in quanto senza dubbio i nuovi regolamenti hanno creato nuove e solide prospettive di progresso per la nostra agricoltura. Dopo essersi occupato del problema del riso e della opportunità che in un momento successivo sia riesaminata anche la struttura dell'Ente risi, per dare più spazio ai produttori, e dopo avere trattato il problema del prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sottolinea come vadano accolti con favore questi regolamenti che tendono a garantire stabilità al mercato, tutela per il produttore e tranquillità per i consumatori. Auspica in conclusione che nessuno voglia assumersi la responsabilità di bloccare questi utili congegni comunitari previsti dal provvedimento.

Dopo un intervento contrario del deputato Marras, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (*Approvato dal Senato*) (1868).

Il Presidente ricorda che la Commissione aveva sospeso l'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento Antonini, che estendeva il diritto di prelazione alle cooperative.

Il Ministro Ferrari Aggradi si dichiara contrario all'emendamento perché a suo giudizio l'innovazione del diritto di prelazione non può estendersi alla cooperativa, in quanto, mentre facilmente si identifica il coltivatore individuale cui la prelazione spetta, non altrettanto semplice è tale individuazione per cooperative nelle quali l'ingresso a soci è libera e variabile. Inoltre è del parere che con l'innovazione proposta si blocchi la cooperazione, nei cui confronti tuttavia varie forme di provvidenze sono state concesse e previste anche con il provvedimento in discussione.

Il Ministro, comunque, dichiara di poter assumere l'impegno di riconsiderare globalmente il problema della cooperazione e di immetterla altresì, con maggiore larghezza possibile, alle provvidenze previste; sulla base di tali assicurazioni invita a ritirare l'emendamento.

Dopo interventi del deputato Renato Colombo, favorevole alle dichiarazioni del Ministro e del deputato Miceli, che preannuncia la riproposizione dell'emendamento in aula, questo viene ritirato.

Un altro emendamento al primo comma dell'articolo 8, illustrato dai deputati Antonini e Beccastrini, tende a ridurre il tempo di permanenza sul fondo ai fini della prelazione da 4 a 2 anni. Relatore e Ministro si dichiarano contrari, e l'emendamento non viene accolto.

Il primo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, con l'estensione del diritto di prelazione ai partecipanti (non stagionali), viene quindi approvato.

I deputati Antonini e Magno illustrano un emendamento aggiuntivo, col quale si chiede che il termine di 4 anni non sia valido nel caso in cui il coltivatore sia titolare di un contratto miglioratorio o abbia fatto sul fondo innovazioni o stabili miglioramenti.

Il Relatore Franzo e il Ministro si dichiarano contrari: l'emendamento non è accolto.

Il Presidente pone quindi in votazione successivamente il secondo e il terzo comma dell'articolo 8, che sono approvati nel testo del disegno di legge.

Un altro emendamento del deputato Antonini, che tende a concedere 60 e non 30 giorni al coltivatore per l'esercizio del diritto di prelazione, non viene accolto.

Viene accolto invece un emendamento formale del Relatore Franzo al quarto comma, inteso a modificare le parole: « l'indicazione del prezzo sia superiore », con le altre: « il prezzo indicato sia superiore ».

Il quarto comma così modificato e i successivi commi dell'articolo 8 sono quindi approvati nel testo del provvedimento.

Il Presidente ricorda che gli articoli 9, 10 e 11 sono stati approvati nella precedente seduta.

Il deputato Magno illustra un articolo aggiuntivo, col quale chiede che, quando il fondo venduto sia in affitto o in concessione a non coltivatore diretto, il rapporto cessi di aver vigore alla fine della annata agraria.

Il Ministro invita ad accantonare l'esame dell'emendamento, perché sia esaminato contestualmente all'articolo 25.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Oliva.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1704).

MAGNO ed altri: Modifiche agli articoli 7 e 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni, e dei prodotti ittici » (323);

SINESIO e SCALIA: « Modifiche all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (1397).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno e delle proposte di legge già esaminati congiuntamente in una precedente seduta.

Nessuna modifica è apportata all'articolo unico del disegno di legge n. 1704.

Il Relatore Colombo Vittorino si dichiara, invece, contrario alla proposta Magno (323), riguardo alla quale ritiene possa invitarsi il Governo a tenere presenti alcuni criteri informativi in sede regolamentare.

Il Sottosegretario Oliva si associa. I due commi della proposta di legge sono, quindi, votati separatamente e non approvati.

I deputati Origlia e Piccinelli propongono, quindi, un emendamento all'articolo unico della proposta Sinesio e Scalia (1397) per ridurre ad uno per sezione il numero dei rappresentanti dei venditori ambulanti in seno alla Commissione di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il Sottosegretario Oliva si associa purché si eviti di inserire la rappresentanza dei venditori ambulanti nella sezione competente per le carni, dato che, per legge, gli ambulanti sono esclusi da questa forma di commercio. Il Relatore Colombo Vittorino ed i deputati Piccinelli ed Origlia concordano. La Commissione approva l'emendamento così modificato.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 1704 e la proposta di legge n. 1397 sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (*Parere alla V Commissione*) (1967).

Il Relatore Mussa Ivaldi illustra il provvedimento, con particolare riferimento alla parte di competenza della Commissione, concludendo favorevolmente.

La Commissione esprime parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

## CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE  
nei procedimenti di accusa.

Giovedì 18 febbraio, ore 10.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

**Giovedì 18 febbraio, ore 17.**

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

- contro il deputato Quaranta (Doc. II, n. 71) — Relatore: Palazzolo;  
contro il deputato Giglia (Doc. II, n. 73) — Relatore: Cacciatore;  
contro il deputato Alicata (Doc. II, n. 77) — Relatore: Reggiani;  
contro il deputato Veronesi (Doc. II, n. 79) — Relatore: Gagliardi;  
contro il deputato Angelini Giuseppe (Doc. II, n. 80) — Relatore: Greppi;  
contro i deputati Assennato e Scionti (Doc. II, n. 81) — Relatore: Bisantis;  
contro il deputato Caradonna (Doc. II, n. 82) — Relatore: Valiante;  
contro il deputato Milia (Doc. II, n. 85) — Relatore: Baroni.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**Giovedì 18 febbraio, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

CACCIATORE ed altri: Modifiche degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice civile (1267) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della XIII Commissione*).

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707) — (*Parere della I e della VIII Commissione*);

ZOBOLI ed altri: Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio (32) — (*Parere della VIII Commissione*);

— Relatore: Fortuna.

**Giovedì 18 febbraio, ore 17.**

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti (1527);

DE MARZI ed altri: Norme in materia di durata del contratto di affitto di fondo rustico (1638);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Bosisio.

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (*Approvato dal Senato*) (1868) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Ruffini.

### V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

**Giovedì 18 febbraio, ore 17.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (1967) — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) — Relatore: Curti Aurelio.

*Proposta di legge di iniziativa regionale:*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio Regionale della Sardegna (1933) — (*Per la presa in considerazione da parte dell'Assemblea*) — Relatore: Ghio.

*Parere sul disegno di legge:*

Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze (2067) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Curti Aurelio.

*Parere sulle proposte di legge:*

GIOIA ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti (716) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

DE MARIA e ERMINI: Istituzione di un Istituto di educazione sanitaria (899) — (*Parere alla VIII e XIV Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

### IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

**Sottocommissione per i pareri.**

**Giovedì 18 febbraio, ore 9,30.**

*Parere sulle proposte di legge:*

DE PASQUALE e FIUMANÒ: Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle Ferrovie dello Stato (1383);

GERBINO: Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ripamonti;

TERRANOVA CORRADO: Disposizioni concernenti i terreni agricoli soggetti ai piani regolatori (1931) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Degan.

#### **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Agricoltura)

**Giovedì 18 febbraio, ore 17,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (*Approvato dal Senato*) (1868) — Relatore: Franzo — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

#### **XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e sanità)

**Giovedì 18 febbraio, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

DE LORENZO FERRUCCIO ed altri: Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti (509) — Relatore: Barberi — (*Parere della II Commissione*).

*Parere sul disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (1967) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: De Maria.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*